

Comune di Oliveto Citra

Provincia di Salerno



REGOLAMENTO DEGLI USI CIVICI

Approvato dal Consiglio comunale in data 29/06/2005 con deliberazione n. 21

Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 40 del 22/12/2005

COMUNE DI OLIVETO CITRA

84020 Via Vittorio Emanuele II Tel 0828 799200 fax 0828 793766

www.comune.oliveto-citra.sa.it

INDICE

TITOLO I – FINALITA’ E NORME GENERALI	4
Articolo 1. Finalità	4
Articolo 2. Gli aventi diritto.....	4
Articolo 3. Campo di applicazione	4
Articolo 4. Iniziativa di valorizzazione dei terreni demaniali	4
Articolo 5. I diritti di uso civico	6
Articolo 6. Uso familiare dei prodotti	6
Articolo 7. Revoca del diritto di godimento.....	6
Articolo 8. Sospensione temporanea degli usi civici	6
TITOLO II – TUTELA AMBIENTALE	7
Articolo 9. Accensione dei fuochi	7
Articolo 10. Abbandono dei rifiuti e tutela delle sorgenti e dei corsi d’acqua	8
Articolo 11. Transito di mezzi	8
Articolo 12. Danni a flora e fauna	8
TITOLO III - DIRITTO DI LEGNATICO	9
Articolo 13. Definizioni.....	9
Articolo 14. Raccolta della legna morta	9
Articolo 15. Raccolta della legna viva	9
Articolo 16. Divieto di commercializzazione del legnatico	11
Articolo 17. Raccolta dei residui dei tagli	11
Articolo 18. Concessioni gratuite di legnatico vivo	11
Articolo 19. Uso degli attrezzi da taglio	11

TITOLO IV – RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO	12
Articolo 20. Diritto di raccolta dei prodotti del sottobosco	12
Articolo 21. Modalità di accesso per i cittadini non residenti	12
Articolo 22. Raccolta delle castagne	12
Articolo 23. Raccolta dei funghi	13
Articolo 24. Raccolta dei tartufi	13
Articolo 25. Raccolta delle fragoline	14
Articolo 26. Raccolta dell'origano	14
Articolo 27. Raccolta di altri prodotti del sottobosco	14
Articolo 28. Deroghe alla raccolta dei prodotti del sottobosco.....	14
Articolo 29. Territori esclusi alla raccolta dei prodotti del sottobosco.....	15
TITOLO V – FIDA PASCOLO.....	15
Articolo 30. Diritto di fida pascolo	15
Articolo 31. Terreni esclusi dal pascolo.....	15
Articolo 32. Animali ammissibili al pascolo	17
Articolo 33. Domanda di fida pascolo	17
Articolo 34. Importo di fida pascolo	19
Articolo 35. Opere accessorie al pascolo.....	20
Articolo 36. Periodo di esercizio del pascolo.....	20
Articolo 37. Immissione animali autorizzati al pascolo.....	20
Articolo 38. Modalità di esercizio del pascolo	21
Articolo 39. Determinazione del carico di pascolo.....	22
Articolo 40. Utilizzo dei proventi del pascolo	23
TITOLO VI - SANZIONI	24
Articolo 41. Sanzioni amministrative	24

Articolo 42. Procedura sanzionatoria	25
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI	26
Articolo 43. Prescrizioni non previste.....	26
Articolo 44. Controlli.....	26
Articolo 45. Pubblicazione e diffusione del regolamento.....	26

TITOLO I – FINALITA' E NORME GENERALI

Articolo 1. Finalità

Il comune di Oliveto Citra con il presente Regolamento intende perseguire la salvaguardia delle risorse ambientali, la tutela dell'assetto del territorio e la promozione di attività economiche sostenibili legate alla valorizzazione e alla fruizione delle risorse naturali. Intende altresì garantire, attraverso la razionalizzazione delle risorse di proprietà comunale eguali condizione di accesso a tutti i cittadini residenti ed aventi diritto.

Articolo 2. Gli aventi diritto

All'esercizio degli usi civici sul territorio del Comune di Oliveto Citra hanno diritto:

- a) I naturali;
- b) I cittadini residenti nel Comune da un periodo di non meno di cinque anni;
- c) Coloro, d'ambo i sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini del Comune di Oliveto Citra e siano residenti nel comune stesso.

Articolo 3. Campo di applicazione

I soggetti di cui al precedente articolo esercitano i diritti di uso civico sui beni demaniali che ne sono gravati, in base al Decreto Commissariale di assegnazione a categoria del _____ affisso all'Albo Pretorio di Oliveto Citra dal _____ al _____ detratte le superfici successivamente legittimate.

Articolo 4. Iniziative di valorizzazione dei terreni demaniali

COMUNE DI OLIVETO CITRA

84020 Via Vittorio Emanuele II Tel 0828 799200 fax 0828 793766

www.comune.oliveto-citra.sa.it

Il presente regolamento si iscrive nella normativa sancita dalla L R 17 03 1981 n 11 nonché della legge 16.06.1927 n 1766 del regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 332 del 26.02.1928.

Il Comune attiverà ogni utile iniziativa per la valorizzazione dei terreni comunali mediante l'attuazione di piani di miglioramento patrimoniale e di progetti di sviluppo per attività plurime produttive cercando, anche, ove possibile, forme di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati del tipo indicato dalla Legge Regionale vigente inerente agli usi civici (L.R. 11/81).

Al fine di promuovere la salvaguardia delle risorse ambientali, la gestione razionale del demanio comunale, la fruizione turistica del territorio naturale e la creazione di economie locali basate sulla valorizzazione delle risorse locali, il comune può individuare aree con particolari valenze turistiche/ambientali ed affidarne la gestione, secondo apposita convenzione, ad organismi privati con preferenze verso forme associative locali, che presentino validi progetti d'impresa finalizzati anche alla promozione turistica, all'educazione ambientale, alla valorizzazione delle produzioni forestali, zootecniche e faunistiche, alla tutela del territorio e alla salvaguardia di flora e fauna.

All'atto dell'approvazione dei singoli progetti il Comune dovrà indicare il periodo di tempo durante il quale rimane sospeso o modificato l'esercizio del diritto di uso civico senza limiti ostativi e dovrà indicare le restanti aree demaniali ove poter esercitare tale diritto di "uti singuli" nel rispetto dell'art. 1021 del c.c..

Nelle aree interessate da interventi di ricostituzione vegetazionale e difesa del suolo rimangono parimenti sospesi gli usi civici fino a quando le aree stesse non vengano svincolate dal Comune sulla base di specifico parere dell'Ufficio Tecnico.

Articolo 5. I diritti di uso civico

I diritti di uso civico che si possono esercitare sui terreni di cui al precedente art. 2 sono:

- a) la raccolta di legname sul secco e sul morto;
- b) il pascolo;
- c) La raccolta di tutti i prodotti spontanei della terra (castagne, funghi, tartufi, fragole, origano, e piante spontanee di qualsiasi specie, anche officinali, non protette da speciali leggi);
- d) la fruizione turistica e ricreativa.

Articolo 6. Uso familiare dei prodotti

Tutti i prodotti ottenuti sulla base del diritto dell'uso civico (art. 5 lettera a) e c)) sono strettamente riservati all'uso familiare, risulta pertanto vietato ogni forma di commercializzazione.

Articolo 7. Revoca del diritto di godimento

Sarà privato del godimento del diritto di uso civico per tre anni colui che sarà sorpreso ad arrecare danni ai beni comunali o che sia incorso per tre volte nella stessa contravvenzione.

Articolo 8. Sospensione temporanea degli usi civici

Il Comune, per motivi di salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali, con specifica ordinanza del Sindaco e previo parere dell'autorità forestale competente, può disporre in particolari circostanze il divieto all'esercizio del diritto di godimento di uso civico per periodi definiti su specifici terreni demaniali.

TITOLO II – TUTELA AMBIENTALE

Articolo 9. Accensione dei fuochi

Dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei boschi o a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi, o compiere ogni altra operazione (far brillare mine, usare apparecchi con fiamma, etc.) che possa creare pericolo di incendio. (barbecue).

L'abbruciamento di stoppie e/o di altri residui vegetali è permessa quando la distanza dai boschi è superiore a metri 50 (cinquanta), purchè il terreno su cui si effettua l'abbruciamento venga preventivamente circoscritto da una fascia arata dalla larghezza minima di metri 5 (cinque).

Resta vietata l'accensione di fuoco in tutti i giorni ventosi.

Per motivi di lavoro e per fini ricreativi è consentita l'accensione di fuochi, con le dovute cautele, presso tutte le aree attrezzate e in tutti gli spazi aperti dove la fiamma non arreca danni alle chiome, preventivamente ripuliti da foglie, erba secca ed ogni altro materiale facilmente infiammabile; inoltre al fine di evitare la dispersione di brace e scintille, si dovrà procedere alla realizzazione di un focolare. Gli interessati cureranno in

modo scrupoloso la cura dello spegnimento definitivo del fuoco prima dell'abbandono delle aree di sosta.

Articolo 10. Abbandono dei rifiuti e tutela delle sorgenti e dei corsi d'acqua

È vietato l'abbandono ed il deposito momentaneo di tutte le tipologie di rifiuti nel suolo, nel sottosuolo.

È severamente vietato depositare, riversare ogni tipo di sostanza o praticare qualsiasi altro tipo di attività che possa pregiudicare la qualità del patrimonio idrico del comune di Oliveto Citra.

I trasgressori oltre ad essere puniti con una ammenda, così come fissato all'art. 41 sono tenuti al naturale ripristino dello stato dei luoghi entro il 15° giorno dall'accertamento. Al 16° giorno il Sindaco con ordinanza dispone il ripristino in danno dei soggetti violatori di tale articolo.

Articolo 11. Transito di mezzi

È vietato il transito di mezzi agricoli, di autovetture, di ciclomotori (praticare motocross), etc. al di fuori delle piste forestali, senza autorizzazione preventiva da parte degli organi comunali competenti.

Articolo 12. Danni a flora e fauna

Al fine di salvaguardare la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità è severamente vietato arrecare danno di ogni genere a flora e fauna: sradicare piantine,

spezzare rami, praticare incisioni sui tronchi o imbrattarli con vernice, danneggiare nidi e tane, ecc.; scavare e trasportare terreno.

TITOLO III - DIRITTO DI LEGNATICO

Articolo 13. Definizioni

Ai fini del presente regolamento è da intendersi "legna morta", il legname caduto a terra naturalmente e privo di ogni legame fisico con la ceppaia ed il resto della pianta.

Le piante con $\varnothing >$ ai 18 cm, schiantate o sradicate da eventi atmosferici, quelle recise o cercinate abusivamente, quelle danneggiate da attacchi di patogeni, quelle bruciate (anche solo parzialmente) da incendi ed in generale, quelle secche ancora in piedi verranno indicate col termine di "legna viva".

Articolo 14. Raccolta della legna morta

Tutti i cittadini aventi diritto ad esercitare l'esercizio dell'uso civico sui terreni demaniali possono raccogliere liberamente la legna morta (porzioni di tronco, ramaglia, frascome e residui di taglio) fino ad un quantitativo di un quintale. Oltre tale quantità occorre una comunicazione dell'interessato al Comando dei VV.UU. da far pervenire almeno 48h prima. Nelle operazioni di raccolta è vietato l'uso della motosega.

E' severamente vietato raccogliere legname proveniente da piante incendiate, recise o cercinate abusivamente, altresì è vietato sradicare ceppaie anche se secche o marcite.

Articolo 15. Raccolta della legna viva

Tutti i cittadini possono raccogliere a titolo oneroso la legna viva (piante schiantate o sradicate da eventi atmosferici, quelle recise o cercinate abusivamente, quelle danneggiate da attacchi di patogeni, quelle bruciate (anche solo parzialmente) da incendi ed in generale, quelle secche ancora in piedi) previa produzione di apposita istanza al comune (di norma nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre) così come da modello predisposto dagli Uffici comunali e versamento della somma dovuta, così come ai successivi comma.

Entro il 31 ottobre di ogni anno gli uffici preposti, qualora necessario avvalendosi di personale tecnico abilitato o di personale del CFS, verifichino le condizioni di ammissibilità al taglio, provvederanno a martellare e a numerare le piante richieste, a stimare il materiale legnoso retraibile ed il relativo valore commerciale.

Il prezzo commerciale delle diverse essenze legnose sarà fissato annualmente con deliberazione di Giunta Municipale.

Gli assegnatari entro il 30 maggio provvederanno con propri mezzi all'utilizzazione delle piante assegnate, operando il taglio rasente terra e senza arrecare danni alle piante circostanti.

L'esbosco dovrà avvenire secondo le piste esistenti, attenendosi alle prescrizioni dettate dal personale comunale. Non è consentita l'apertura di nuove piste anche se temporanee.

L'accertamento di eventuali danni o infrazioni, comporterà l'esclusione dal diritto di assegnazione per almeno cinque anni e al rimborso all'Ente comunale della somma corrispondente ai danni recati.

Per ogni nucleo familiare è consentita una sola richiesta annua che, ad ogni modo, non dovrà superare i 30 quintali di legna da ardere o i 2 mc di tavolame.

Articolo 16. Divieto di commercializzazione del legnatico

È vietato commercializzare o cedere ad altri il legname derivante da piante assegnate o dalla raccolta di legna morta.

Ai contravventori del precedente comma viene confiscato il materiale raccolto, denunciato alle autorità competenti per furto e danneggiamento ed escluso per cinque anni dal diritto di uso civico.

Articolo 17. Raccolta dei residui dei tagli

Il materiale di risulta dei tagli boschivi eseguiti da ditte o in economia dall'Ente, fatte salve le prescrizioni di Polizia Forestale, può essere raccolto dagli aventi diritto di uso civico, nei limiti e modalità previste all'art. 15, comma 7.

Articolo 18. Concessioni gratuite di legnatico vivo

Ai cittadini aventi diritto di legnatico potrà autorizzarsi, nei limiti degli effettivi bisogni e secondo le prescrizioni del personale tecnico comunale, la concessione gratuita:

a) di legname per attrezzi agricoli artigianali;

b) del legname occorrente ad allevatori per la chiusura di mandrie/ greggi, alla produzione di formaggi, purché questi siano stati autorizzati alla fida pascolo.

Articolo 19. Uso degli attrezzi da taglio

Nel demanio comunale è vietato l'uso della motosega e di ogni altro attrezzo da taglio, senza la preventiva autorizzazione da parte degli organi comunali competenti, salvo quanto previsto al precedente art. 14.

TITOLO IV – RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Articolo 20. Diritto di raccolta dei prodotti del sottobosco

È consentito agli aventi diritto, così come individuati all'art. 2, la raccolta sul terreno demaniale dei prodotti non legnosi del sottobosco individuati al precedente art. 5, nelle more e nelle quantità fissate ai successivi artt. 22, 23,24, 25, 26 e 27.

Articolo 21. Modalità di accesso per i cittadini non residenti

I cittadini non avente diritto degli usi civici del comune di Oliveto Citra possono beneficiare della raccolta dei prodotti del sottobosco nelle more e nelle quantità fissate ai successivi artt. 22, 23, 24, 25, 26 e 27 previa richiesta scritta ed autorizzazione del Sindaco. In tal caso il beneficiario dietro pagamento di una tassa fissata annualmente dalla Giunta Comunale, riceverà un apposito tesserino.

Articolo 22. Raccolta delle castagne

È consentito raccogliere massimo 10 kg/giorno di castagne da ogni singola persona e, comunque, un quantitativo massimo non superiore ai 30 Kg/giorno per ogni singola famiglia.

Si possono raccogliere esclusivamente i frutti caduti in modo naturale al suolo. È severamente vietato percuotere la pianta con aste o adoperare qualsiasi altro mezzo finalizzato a favorire la caduta dei frutti.

Articolo 23. Raccolta dei funghi

È consentito raccogliere massimo 2 kg/giorno di funghi simbiotici (porcini, monete, ecc.) e massimo 5 Kg/giorno di funghi parassiti (chiodini), da ogni singolo cercatore.

Tutti i funghi devono essere raccolti in maniera tale da garantire ai carpofili di rimanere radicati nel terreno e laddove questi fossero sradicati, occorre reciderli con arnesi da taglio e lasciarli cadere sul terreno di raccolta.

Nel caso di porcini maturi, è obbligatorio asportare sul posto l'imenio (strato spugnoso al di sotto del cappelletto) al fine di favorire la caduta di spore sul terreno.

I funghi raccolti vanno trasportati in idonei contenitori di vimini atti a permettere la caduta delle spore.

È vietato raccogliere o danneggiare i funghi ritenuti non commestibili, i funghi commestibili in avanzato stato di maturazione, la raccolta dei funghi in generale, durante la notte e, precisamente, da un'ora dopo al tramonto fino ad un'ora prima alla levata del sole. È altresì vietato l'uso di rastrelli, falci ed ogni quant'altro attrezzo che può danneggiare lo strato umifero del terreno.

Articolo 24. Raccolta dei tartufi

È consentito raccogliere massimo 0,200 kg/giorno di tartufi da ogni singolo cercatore.

La raccolta può essere praticata tra il 30 aprile ed il 1° ottobre di ogni anno, con l'ausilio del cane, della piccozza e della paletta. La buca da cui viene estratto il tartufo deve essere riempita dello stesso terreno.

Articolo 25. Raccolta delle fragoline

È consentito raccogliere massimo 0,2 kg/giorno di fragole da ogni singola persona.

Durante le operazioni di raccolta è vietato in modo più assoluto l'estirpazione delle piantine.

Articolo 26. Raccolta dell'origano

È consentito raccogliere massimo 1 Kg/giorno di origano da ogni singola persona.

Nelle operazioni di raccolta, gli steli vanno recisi con idonei attrezzi ben affilati, in modo tale da non estirpare le piantine. La raccolta dell'origano è consentita, esclusivamente, da 1° agosto al 30 settembre di ciascun anno.

Articolo 27. Raccolta di altri prodotti del sottobosco

Ogni altro prodotto del sottobosco o pianta officinale, potrà essere raccolta nel rispetto della conservazione e della propagazione della specie.

Articolo 28. Deroghe alla raccolta dei prodotti del sottobosco

Il Sindaco, dietro propria ordinanza potrà vietare o consentire in deroga a quanto fissato negli articoli precedenti la raccolta dei prodotti del sottobosco, rispettivamente, per scopi di salvaguardia o didattico-scientifici.

Articolo 29. Territori esclusi alla raccolta dei prodotti del sottobosco

La raccolta dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea è vietata nelle aree demaniali interdette per legge, nelle aree interessate da miglioramenti, nelle aree percorse da incendio, nelle aree concesse in uso ad altri soggetti mediante apposito atto.

TITOLO V – FIDA PASCOLO

Articolo 30. Diritto di fida pascolo

Il diritto di pascolo è consentito a tutti i cittadini di cui all'art. 2 del presente regolamento che si trovano nella posizione di imprenditore agricolo a titolo principale, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo, con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL, che ne fanno richiesta al Sindaco dietro l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

I terreni demaniali presso i quali è possibile praticare l'esercizio del pascolo vengono riportati nella planimetria allegata (pascolo, incolto sterile, bosco di altofusto, bosco ceduo) e consistono in quelli individuati a tale destinazione dal Piano d'Assestamento Forestale del Comune di Oliveto Citra.

Articolo 31. Terreni esclusi dal pascolo

L'esercizio del pascolo è vietato:

a) su tutte le aree interessate da incendi per almeno 10 anni dall'evento (art. 10 Legge n. 353 del 21/11/2000), salvo ulteriori divieti da parte del Comune o dell'Autorità Forestale;

b) sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale d'autorizzazione alla sdemanializzazione o al mutamento di destinazione;

c) sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolte;

d) sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quando il soprassuolo boschivo non si sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni derivanti da morso e dal calpestio degli animali, secondo il giudizio insindacabile dell'Autorità Forestale;

e) su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimenti del Comune

f) sui pascoli in miglioramento o a riposo per il periodo necessario previsto dall'Amministrazione Comunale;

g) nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (dal novellato fino al giovane perticaia) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di m. 1,50 qualora si eserciti il pascolo con gli ovini e di m 3 nel caso di pascolo con animali equini e bovini; nelle fustaie coetanee il pascolo, con qualsiasi specie di animale, è altresì vietato da quando viene effettuato il taglio di preparazione;

h) sulle superfici a castagno, a partire da 15 giorni prima del naturale inizio della cascola dei frutti;

h) nell'area attrezzata per fini ricreativi di Piano Canale, a partire dal 15 giugno fino al 15 settembre.

Qualora per mancanza di percorsi alternativi per l'accesso ai punti d'acqua o ad altre zone aperte al pascolo, si rende necessario l'attraversamento di zone classificate a divieto per effetto dei precedenti comma, può essere consentito il solo passaggio degli animali secondo tracciati individuati ed autorizzati dall'Autorità Forestale che indicherà anche le misure da adottare per evitare danni da sconfinamenti degli animali nelle predette aree.

Le aree in cui è vietato il pascolo saranno indicate e rese edotte agli utenti dal responsabile del procedimento all'atto della concessione della fida pascolo.

Articolo 32. Animali ammissibili al pascolo

Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono:

- a) i bovini,
- b) i cavalli, i muli, gli asini,
- c) le pecore e le capre.

Il pascolo delle capre è consentito solo sulle superfici individuate nella categoria "pascolo". Resta vietato su tutte le superfici a bosco (art. 45, lettera f del D.P.G.R. n. 387 del 16 giugno 2003).

Articolo 33. Domanda di fida pascolo

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo devono essere inoltrate, al Comune entro e non oltre il 1° aprile di ogni anno.

Il richiedente mediante il modello di domanda "Fida Pascolo", debitamente predisposto dall'Ente, dovrà:

1) dichiarare le proprie generalità;

2) dichiarare di trovarsi nella posizione di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo, con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL;

3) dichiarare il numero dei capi (in UBA) che si intendono introdurre al pascolo sul demanio comunale, distinti per specie, età e sistemi di identificazione;

4) allegare alla domanda la copia del registro di stalla (completo di matricole auricolari) ed il certificato sanitario-veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;

5) dichiarare la località e/o il comparto richiesto;

6) dichiarare di versare il 50% della fida corrente per l'anno in corso, su apposito controcorrente indicato dall'Ente prima di ritirare la licenza di fida e di pagare l'ulteriore 50% entro il 10 agosto;

7) dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di obbligarsi all'osservanza puntuale.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'Ente tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:

- 1) essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL;
- 2) essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste in concessione;
- 3) versare in condizioni economiche disagiate;
- 4) non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;
- 5) il non 'aver usufruito di pascoli per il maggior numero di anni consecutivi.

Qualora vi siano più richiedenti per il pascolo della stessa località e/o il comparto, il responsabile del procedimento, convocati i richiedenti, procederà all'assegnazione mediante pubblico sorteggio.

A tutti gli allevatori di bestiame autorizzati al pascolo verrà consegnata, previa presentazione della ricevuta di versamento del canone dovuto, apposita licenza che dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei sorveglianti. La licenza indicherà le generalità dell'allevatore fidatario, il numero dei capi di bestiame per la quale la fida è concessa e la zona di pascolo assegnata.

Articolo 34. Importo di fida pascolo

L'importo della fida pascolo sarà stabilito annualmente dal Consiglio Comunale, sulla base dei dati inflativi risultanti dall'ISTAT dell'anno precedente, sulla scorta delle spese di ordinaria e straordinaria gestione effettivamente sostenute nella sezione di pascolamento e nel rispetto dei limiti previsti dall'art 46 del R D n. 332/28.

Articolo 35. Opere accessorie al pascolo

Qualora l'esercizio del pascolo richiede specifiche strutture per il ricovero degli animali o per la lavorazione e conservazione dei prodotti caseari, sia pure a carattere provvisorio o di installazione di strutture trasferibili, gli interessati all'atto della richiesta della Fida Pascolo, debbono inoltrare istanza al Sindaco con allegati l'ubicazione, le caratteristiche delle opere, il periodo di permanenza e l'impegno formale al ripristino dei luoghi allo scadere della fida.

L'ufficio tecnico, valutata la compatibilità delle opere con i fini di salvaguardia del patrimonio naturale e paesaggistico comunale, ne autorizza la realizzazione contestualmente al rilascio della licenza di "Fida Pascolo".

Articolo 36. Periodo di esercizio del pascolo

In conformità delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, l'ingresso sul territorio demaniale compreso tra i 400 e gli 800 mt. s.l.m. può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio, mentre al di sopra degli 800 mt. s.l.m. può esercitarsi dal 16 maggio al 30 settembre.

Tali termini, in virtù di un andamento stagionale eccezionale, potranno essere modificati, dall'Amministrazione Comunale di concerto con l'Autorità Forestale.

Articolo 37. Immissione animali autorizzati al pascolo

Gli aventi diritto, dopo il rilascio della licenza di "Fida Pascolo", possono occupare i terreni concessi, previa comunicazione da effettuarsi almeno tre giorni prima al comando

di Polizia Municipale, indicando il giorno e l'ora in cui gli animali saranno immessi al pascolo.

Articolo 38. Modalità di esercizio del pascolo

L'esercizio del pascolo sui terreni demaniali del Comune di Oliveto Citra dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o di un suo collaboratore (che abbia, comunque, compiuto il 14° anno di età) recante con se la licenza di fida;
- b) Il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione. La realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- c) Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio comunale;
- d) il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato.
- e) divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;

- f) obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della fida, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
- g) divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
- h) obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame.
- i) è vietato ai custodi di qualsiasi specie animale, durante il loro giro sui luoghi di pascolo, di essere in possesso di motosega.
- l) durante gli spostamenti è vietato far pascolare e tener fermi gli animali lungo le vie campestri e forestali quantunque demaniali, dovendosi il diritto dei fidatari risolvere nel puro passaggio;
- m) è vietato fidare animali forestieri nel Demanio comunale. Quei cittadini che falsamente fidassero sotto il proprio nome animali forestieri, oltre all'espulsione immediata dal Demanio di tutti gli animali detenuti al momento del riscontro (propri e forestieri) pagheranno a titolo di penale il quadruplo della fida stabilita.
- n) è vietato l'ingresso arbitrario sui luoghi di pascolo senza la denuncia preventiva di ingresso, prima delle date fissate o l'uscita dopo la data fissata dal presente regolamento;
- o) Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

Articolo 39. Determinazione del carico di pascolo

L'amministrazione Comunale, di concerto con la Comunità Montana "Alto e Medio sele." e l'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, determinerà il carico di bestiame, per tutte le specie, compatibile sul territorio pascolativo.

Ai soli fini della determinazione dei carico e dell'applicazione delle penalità sono ammessi i seguenti parametri di conversione:

Bovini con più di 2 anni di età	1 capo normale/capo
Bovini con meno di 2 anni di età	0,40 capo normale/capo
Bovini da 1 a 2 anni di età	0,60 capo normale/capo
Equini sopra l'anno	0,75 capo normale/capo
Equini sotto l'anno	0,30 capo normale/capo
Pecore e capre	0,12 capo normale/capo
Agnelli e capretti da rimonta	0,05 capo normale/capo

I valori dei carico massimo ammissibile potranno essere revisionati a seguito dell'aumento della produttività dei pascoli conseguente ad opere di miglioramento o a ricostituzione naturale del cotico erboso.

Articolo 40. Utilizzo dei proventi del pascolo

I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente regolamento sono devolute alla Cassa del Comune di Oliveto Citra ed impiegate nel rispetto delle norme di cui all' art 8 della Legge Regionale n 11/81.

TITOLO VI - SANZIONI

Articolo 41. Sanzioni amministrative

Alla violazione delle prescrizioni previste dal presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni:

- 1) Violazione dell'art. 9, comma 1, da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 10.329,00 così come previsto dalla Legge 353/2000, art. 10, commi 6 – 7 – 8 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e D.G.R. 387/2003, art. 47 lettera h;
- 2) Violazione dell'art. 9, comma 2, da un minimo di € 51,00 ad un massimo di € 516,00 così come previsto dalla L.R. 07.05.1996, n. 11 – All. C – art. 6 – 47 lett.b) e D.G.R. 387/2003, art. 47 lettera b;
- 3) Violazione dell'art. 9, comma 3, da un minimo di € 51,00 ad un massimo di € 516,00 così come previsto dal D.g.r. n. 387/2003, art. 47 lettera b;
- 4) Violazione dell'art. 10 si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 22/97 del 05.02.1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- 5) Violazione dell'art. 12, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00;
- 6) Violazione degli artt. 14, 15, 16, e 17, da un minimo di € 103,00 ad un massimo di € 500,00 oltre alla sanzione accessoria della confisca della motosega e del materiale legnoso eccedente o raccolto senza autorizzazione ovvero senza comunicazione di cui all'art. 14;

- 7) Violazione degli art. 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 29, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 oltre alla sanzione accessoria della confisca del prodotto;
- 7bis) Violazione dell'art. 41, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00;
- 8) Violazione dell'art. 38 lettere b) e g) da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 oltre alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;
- 9) Violazione dell'art. 38 lettere c), e) e n), per ogni capo di bestiame (immesso al pascolo e/o eccedentario e/o non identificato), da un minimo di € 6,00 ad un massimo di € 61,00 così come previsto dalla L.R. 07.05.1996, n. 11 – All. C – art. 45 – 47 lett.g);
- 10) Violazione dell'art. 38 lettera i), da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 oltre alla sanzione accessoria della confisca degli attrezzi;
- 11) Violazione dell'art. 38 lettera m), comporta una penale, prevista nelle more dell'atto di fida, pari a 4 (quattro) volte il prezzo della fida pagata;

(articolo modificato con delibera C.C. n. 40/2005)

Articolo 42. Procedura sanzionatoria

Salvo per i reati previsti dal Codice Penale, per i quali si provvede a dare notizia di reato alla Autorità Giudiziaria, alle sanzioni di cui all'art. 41 si applicano i principi e le procedure della legge 24.11.1981, n. 689.

Il Responsabile del Settore Vigilanza viene individuato quale autorità competente a ricevere scritti difensivi da parte del trasgressore, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione.

Le sanzioni di cui all'art. 41 previste da norme statali e regionali si intendono modificate nel caso intervengano relative modifiche o integrazioni alle citate norme, mentre le restanti potranno essere modificate con atto deliberativo della Giunta Municipale.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43. Prescrizioni non previste

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" e a tutte le leggi regionali e nazionali in materia di economia bonifica montana, difesa del suolo e sanitaria.

Articolo 44. Controlli

Al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento sono demandati gli organi di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie venatorie provinciali, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria.

Articolo 45. Pubblicazione e diffusione del regolamento

Il presente regolamento e le sue eventuali modifiche apportate successivamente, è adottato, approvato e pubblicato secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali. Ogni precedente disposizione in materia si intende abrogata.

Copia del Regolamento degli Usi Civici del Comune di Oliveto Citra è trasmessa al Comando dei Vigili Urbani, alla Comunità Montana, al Comando Stazione Forestale di Campagna ed ai Carabinieri di Contursi Terme.

Oliveto Citra lì 27 giugno 2005